

L'ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI

Di Marisa Meli

Professore Straordinario di Diritto privato

1. E' ormai da più di un decennio che si discute di armonizzazione del diritto privato europeo o, più specificamente, del diritto contrattuale europeo. Ma non tutti sanno che il dibattito comincia in tempi assai più lontani ed ha inizio proprio qui, a Firenze.

Era il 1976 quando, presso l'appena sorto Istituto Universitario Europeo si teneva un seminario internazionale dal titolo *Nuove prospettive di un diritto comune europeo*¹. All'incontro partecipavano eminenti comparatisti (non solo europei), ma anche storici del diritto e giuristi positivi che, forse per la prima volta, si confrontavano in ordine all'assetto normativo da dare all'Europa.

Un'Europa che rappresentava, allora, soltanto l'espansione della "zona di commercio" di ogni singolo stato, da realizzare attraverso le quattro libertà di circolazione e la tutela della concorrenza e del mercato; ma che già a partire da tale prospettiva rivelava un'esigenza di regolazione dei rapporti più aperta agli scambi. In tale contesto, la netta separazione dei diritti nazionali cominciava ad esser percepita come non più rispondente alle sfide della modernità.

Era il 1976 e solo da pochi anni ai sei paesi fondatori della Comunità Economica Europea si erano aggiunti la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda. Una novità di non poco conto, destinata a sfaldare per sempre la compattezza di un sodalizio tra Stati

fino ad allora appartenenti alla medesima tradizione giuridica.

Su queste basi, le riflessioni dei partecipanti all'incontro si attestavano su temi che per molto tempo ancora hanno dominato la scena, nel dibattito sulla armonizzazione.

Alcuni studiosi (Merryman, Kahn-Freund) si soffermavano sulla contrapposizione tra sistemi di *civil law* e sistemi di *common law*, al fine di metterne in luce le diversità ma, anche, di coglierne le similitudini, dedicando particolare attenzione a quei sistemi in cui le due diverse tradizioni riescono a convivere (valga, per tutti, l'esempio del Québec, all'interno del sistema di *common law*).

Qualcun altro (Ole Lando, non a caso un danese) si dichiarava pronto a sfidare tali diversità e ad intraprendere i lavori per una codificazione di diritto privato o, almeno, per una sorta di *Restatement*, un *European Uniform Commercial Code*. Un lavoro che avesse come obiettivo la creazione di un sistema normativo efficiente, al fine di assicurare il miglior funzionamento del mercato, e non inevitabilmente destinato a tradursi nella perdita delle rispettive tradizioni. D'altra parte, aggiungeva Lando, anche rispetto a tale eventualità, bisogna sapere accettare le sfide del tempo: in fondo nessuno si aggira smarrito in Europa sol perché, nel tempo, sono andate perdute *Les Coutumes de Paris* o l'*Allgemeines Landrecht* prussiano.

Altri ancora (Coing, Gorla) avvertivano il bisogno di affidarsi alla storia, verso la riscoperta di un

¹Gli interventi sono raccolti nel volume M. CAPPELLETTI (a cura di), *New Perspective for a Common Law of Europe*, Firenze, 1978.



passato giuridico comune, fondamento degli attuali sistemi giuridici europei. A partire da tale premessa, veniva messo in luce come quella netta separazione tra diritti nazionali fosse, tutto sommato, un fatto recente e non ineliminabile, in un continente in cui per diversi secoli ha dominato un diritto comune ai diversi paesi.

Tra questi ultimi contributi merita, in particolare, di essere ricordato quello di Gorla².

Dedicato alla *communis opinio* – ovvero alla *jurisprudencia forensis* (ciò che, nel linguaggio dei comparatisti, verrebbe oggi indicato col termine *law in action*), che ha dato il suo contributo interpretativo a partire dai testi romani, ma anche dalle consuetudini, dai diritti locali, ecc.; Gorla ha condotto una ricerca sul contributo della *jurisprudencia forensis* nel periodo successivo al XV secolo – epoca interessante per varie ragioni – tra queste per il fatto che i tribunali e in generale i *forenses* si auto-impongono una regola, che è quella di conoscere, prima di emanare una decisione, non soltanto le regole o i costumi locali vigenti, ma la *communis opinio* formatasi in altri Stati o paesi. Gorla individua, dunque, un processo di armonizzazione del diritto che parte dalla giurisprudenza e, soprattutto, una tendenza dei tribunali italiani (in particolare toscani) ad essere aperti e transnazionali.

Una ricerca interessante, che mette soprattutto in luce come del tutto simile fosse lo stile delle sentenze (ed è ben noto come lo stile delle sentenze sia esso stesso espressione delle caratteristiche di un dato sistema giuridico). Sentenze redatte secondo uno stile che è ancora oggi quello inglese (opinione personale di ciascun giudice, con eventuale indicazione di una *dissenting opinion*; metodo casistica; precedenti vincolanti, ma solo quelli dei tribunali supremi).

2. È ben noto come l'idea di un diritto comune all'Europa sia definitivamente tramontata nel XIX secolo, nel periodo delle grandi codificazioni.

In ogni ordinamento il momento della codificazione è più o meno coinciso con la (nel senso che ha fatto seguito alla) formazione di uno stato unitario (Francia, Germania, Italia); ed anche nei paesi

² G.GORLA, *La "communis opinio totius orbis" et la reception jurisprudentielle du droit au cours des XVI, XVII et XVIII siècles dans la "civil law" et la "common law"*, p.45 del volume indicato alla nota precedente; ma sul medesimo tema anche *Prolegomeni ad una storia del diritto comparato (e postilla)*, in *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, cap.27 e *Il ricorso alla legge di un "luogo vicino" nell'ambito del diritto comune europeo*, *Foro it.*, 1973, V, 89. Gli argomenti trattati sono ripresi da G.PUGLIESE, *Aspetti del "diritto comune europeo"*, in *Studi in memoria di G.Gorla*, Milano, 1994, II, 1077

che un codice non hanno (Inghilterra) la formazione dello stato unitario ha rappresentato il momento in cui (molti secoli prima) il "diritto comune" (*common law*) ha soppiantato quello frammentario delle diverse realtà locali. Anche in Inghilterra, peraltro, il XIX secolo ha rappresentato un periodo di grandi trasformazioni (importanti riforme del sistema giudiziario), in cui quel sistema di *common law* si è strutturato con quelle caratteristiche che possiede tutt'oggi (eliminazione delle *forms of action*, abrogazione dei tribunali di *equity*, ecc.)

Alla formazione di uno stato unitario si è dunque accompagnata, pressoché ovunque, la creazione di un "diritto privato nazionale" quale tappa obbligata ai fini dell'affermazione del principio di sovranità degli stati moderni.

L'armonizzazione del diritto privato europeo esprime un'esigenza opposta – lo abbiamo detto sopra – ovvero l'idea che la netta separazione dei diritti nazionali rappresenti piuttosto un limite, rispetto agli obiettivi che l'Europa si è data.

Il dibattito ha avuto inizio a livello accademico/dottrinale. Le prime iniziative in tal senso delle istituzioni comunitarie si hanno parecchio tempo dopo, all'inizio degli anni '90 (e vedremo come, nel lungo periodo, lo scambio tra iniziative accademiche e iniziative comunitarie abbia giocato un ruolo ben preciso)

E' il Parlamento europeo ad intervenire per primo – con due Risoluzioni (atti non vincolanti). La prima è del 1989³. Ivi si legge che la Comunità ha finora provveduto alla armonizzazione di numerose singole parti del diritto privato, ma ciò non basta a far fronte alle esigenze e alle aspettative del mercato unico.

Al fine di "una reciproca comprensione dei vari codici e dei diversi sistemi di diritto privato ed a sostegno di un'azione di unificazione, si rende necessario incentivare – moralmente e materialmente – gli studi di diritto comparato e in generale i tentativi di codificazione".

Sulla base di tali premesse il Parlamento chiede che "si dia inizio agli indispensabili lavori preliminari all'elaborazione di un codice europeo comune di diritto privato invitando gli stati membri a dichiarare, una volta portati a termine i relativi negoziati, se intendono partecipare alla progettata unificazione".

La seconda Risoluzione è del 1994⁴. In essa il Parlamento in maniera ancora più puntuale chiede (alla Commissione) di avviare i lavori sulla possibi-

³ Doc. A2-157/89

⁴ Doc. A3-0329/94



lità di elaborare un Codice comune europeo di diritto privato; chiede l'insediamento di una commissione composta di studiosi di chiara fama che presenti proposte in ordine alle priorità di un'armonizzazione parziale a breve termine e più completa a lungo termine; ritiene opportuno continuare a sostenere la Commissione sul diritto contrattuale europeo nei suoi lavori per l'armonizzazione del diritto contrattuale (vedremo tra un attimo di cosa si tratta).

A partire da tali affermazioni la dottrina (non solo europea) ha avviato un estenuante dibattito in merito all'opportunità di una armonizzazione del diritto privato (opinioni favorevoli e contrarie – spesso riproposte riprendendo a modello la polemica Savigny e Thibaut sulla codificazione in Germania).

Dibattito che non credo abbia senso riprodurre, se non per ricordare che una delle obiezioni più significative mosse al progetto di codificazione era l'assenza di una base giuridica adeguata: nessuna disposizione del trattato – e soprattutto il principio di sussidiarietà su cui si basava l'intero impianto delle competenze comunitarie - autorizzava una simile iniziativa.

Dibattito, comunque, che ha avuto certamente il merito di aprire ad una riflessione e soprattutto ad una maggiore conoscenza dei sistemi giuridici europei (ne sono testimonianza le numerose opere, anche sottoforma di Trattato, dedicate al diritto privato europeo e le numerose riviste specialistiche che per la prima volta “aprono” al diritto privato europeo; e questo ovviamente avviene non solo in Italia).

Ripartendo dalle due Risoluzioni del Parlamento europeo, inviterei ad una riflessione sulle date, che non sono casuali. Entrambe fanno seguito alle tappe che segnano il passaggio dalla Comunità Economia Europea all'Unione europea: la prima risoluzione è successiva all'Atto Unico Europeo, la seconda al Trattato di Maastricht.

Questo significa che di fronte alla nascita di un nuovo ordinamento giuridico, dotato di propri principi, propri organi e propri cittadini è apparsa contraddittoria la differenziazione normativa esistente tra i diversi paesi, rispetto al diritto privato. Anche sotto un profilo simbolico, non diversamente da quanto accaduto con le codificazioni ottocentesche, si auspicava una unità normativa una volta realizzata l'unità sul piano politico, economico e monetario.

Ma si trattava solo di questo?

Ovviamente, no.

L'idea di una maggiore armonizzazione risponde anche a funzioni precise. Che sono state messe in evidenza dalla Commissione in quello che può esse-

re considerato il primo significativo intervento in materia di armonizzazione, non dell'intero diritto privato ma del diritto contrattuale: la Comunicazione del 2001.

La tecnica è quella usuale della consultazione, con cui si chiede alle parti interessate se e come procedere nella direzione di una maggiore armonizzazione del diritto contrattuale. Nel porre questo interrogativo la Commissione individua le questioni centrali:

1. *il problema della legge applicabile alle trattazioni transfrontaliere e le ripercussioni sul mercato interno.* Se cioè la coesistenza di diversi diritti nazionali possa essere d'ostacolo al funzionamento del mercato. Vero è che secondo la fondamentale regola contenuta nella Convenzione di Roma le parti possono scegliere la legge applicabile al loro rapporto; la Commissione tuttavia avverte come tale possibilità di scelta possa non rappresentare la soluzione ottimale, nell'ambito dei rapporti contrattuali che interessano il mercato europeo. La scelta, infatti, rinvia comunque ad un ordinamento straniero, che bisogna innanzitutto conoscere, con conseguente aumento dei costi transattivi. In ogni caso, le incertezze connesse all'applicazione di un diritto straniero possono finire per disincentivare il ricorso agli scambi internazionali, soprattutto per le piccole e medie imprese; senza contare, poi che la scelta in ordine alla legge applicabile può concretamente essere imposta dal contraente più forte;

2. *il problema di una applicazione uniforme del diritto comunitario.* Dal proliferare di normative nel settore del diritto dei contratti, in particolare nei b2c, la Commissione avverte come lo strumento fino ad oggi adoperato, ovvero la direttiva, possa presentare dei limiti in ordine alla possibilità di ottenere risultati omogenei in tutto il territorio europeo. Ciò, relativamente a diversi profili: le direttive comunitarie utilizzano termini giuridici astratti, dei quali non viene fornita una definizione ed i medesimi termini possono assumere un significato diverso all'interno dei singoli stati; inoltre, trattandosi di uno strumento per definizione frammentario le direttive, pur concernendo un medesimo ambito applicativo possono contenere al loro interno contraddizioni e incongruenze; infine, imponendo una misura di armonizzazione minima, le direttive non riescono ad eliminare del tutto il problema relativo alle differenze di legislazione tra i singoli stati. L'obiettivo, dunque, è andare oltre la prospettiva di armonizzazione indiretta e frammentaria, rappresentata dallo strumento della direttiva.

Di nuovo attenzione alle date: la Comunicazione è del 2001 ed esattamente in quell'anno è successa un'altra cosa importante.

Deve essere riconosciuto ad Ole Lando il merito di avere tenuto fede all'impegno assunto in occasione dell'incontro fiorentino. Ha presieduto nel corso di questi lunghi anni la Commissione per il diritto europeo dei contratti la cui prima parte è stata pubblicata proprio nel 2001.

Gli obiettivi perseguiti dai redattori sono ambiziosi: nell'edizione italiana si dichiara senza ambiguità che i principi "si candidano a prova d'autore di un codice europeo".

Ma a prescindere da tale corso eventuale della storia i PECL "intendono fornire una base comune al diritto dei contratti": rappresentano cioè una struttura normativa che possa essere adoperata come testo di riferimento dello stesso legislatore comunitario e dai legislatori nazionali (essi sono stati davvero utilizzati come modello normativo di riferimento in molti paesi che avevano da ricostruire il loro diritto privato - paesi dell'ex area socialista).

Sul piano applicativo, i principi rappresentano (avrebbero voluto rappresentare) una moderna *lex mercatoria* europea. Nelle intenzioni dei compilatori possono essere scelti dalle parti come strumento di regolazione del loro rapporto (sempre sulla scorta di quanto disponeva l'allora art. 2 della Convenzione di Roma)

Ma possono altresì trovare applicazione (art. 1:101 comma 3) quando le parti "non hanno scelto altro sistema di regole o altre norme di diritto per disciplinare il contratto". Quindi nelle intenzioni dei compilatori la applicazione più ampia possibile, almeno tutte le volte in cui le controversie in materia contrattuale siano rimesse alle competenze degli arbitri.

In seguito alla pubblicazione dei PECL sembrava quasi che la partita dell'armonizzazione fosse chiusa.

I PECL rispondevano esattamente a quelle funzioni che la Commissione aveva messo in risalto (più alla prima, in verità). Lo stesso Parlamento europeo anni prima aveva messo in luce l'opportunità di affidarsi alla Commissione Lando (con la Risoluzione del 1994 e questa aveva infine prodotto un risultato apprezzabile).

Per di più, di lì a poco veniva presentata la proposta di trasformazione della Convenzione di Roma in strumento comunitario (ciò che è oggi avvenuto con l'adozione del regolamento Roma I, che ha avuto una gestazione particolarmente lunga).

Nella proposta di regolamento - per rafforzare l'autonomia della volontà, principio cardine della Convenzione - si autorizzavano per la prima volta le

parti a scegliere come legge applicabile un diritto non statale. In particolare, si leggeva nella motivazione della proposta, potrebbe essere autorizzata la scelta dei principi Unidroit, dei PECL o di un eventuale strumento comunitario facoltativo.

Sembrava dunque la quadratura del cerchio: addirittura la possibilità che i PECL venissero indicati quale legge applicabile davanti ai giudici; sembrava proprio che l'UE si apprestasse ad accoglierli.

E invece la partita non era affatto chiusa.

Nel 2003 la Commissione è intervenuta con una nuova Comunicazione, auspicando una "maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo" ed in cui per la prima volta individua la strada da intraprendere nell'elaborazione di un CFR.

3. *Il Quadro Comune di Riferimento sostituisce dunque l'idea originaria di codice europeo.* La finalità principale del CFR viene individuata nel fatto di potersene servire, tanto in sede comunitaria quanto in ambito nazionale, ai fini dell'emanazione di nuove direttive e della loro attuazione; a tal fine, esso dovrebbe contenere la definizione di concetti-chiave, consentendo di eliminare il rischio dell'utilizzazione di una terminologia difforme nei diversi paesi.

Ne veniva tuttavia ipotizzata una ulteriore e diversa funzione, quale corpo di regole applicabili alla materia contrattuale, da adoperare quale strumento opzionale.

Questa iniziativa comunitaria ne ha innescato molte altre.

Nascono nuovi "compilatori di principi", stavolta su preciso incarico della Commissione. Ma stavolta si procede alla sistematizzazione del diritto comunitario

I Principi (del diritto comunitario esistente, dunque il prodotto finale del lavoro commissionato) sono stati pubblicati nel 2008.

L'articolato predisposto dal *Gruppo Acquis* si presenta come un *Restatement* del diritto comunitario in vigore, piuttosto che come l'enunciazione di norme completamente nuove (come i PECL). Dal punto di vista del metodo di lavoro: si è trattato innanzitutto di reperire tutti i materiali pertinenti. In primo luogo, oltre alle norme del Trattato, venivano in considerazione i regolamenti e le direttive, nonché i principi e le regole desumibili dalla giurisprudenza innanzitutto della Corte di Giustizia. Il lavoro è stato in qualche modo aperto anche al metodo comparatistico, ma non nello stesso modo in cui lo è stato con i PECL (ove, come si è detto, si è trattato di far confluire in un unico risultato differenti tradizioni giuridiche europee); piuttosto, al metodo comparativo si è fatto ricorso solo e nella misura in cui si rendeva necessario verificare il modo in cui le



direttive comunitarie erano state recepite nei diversi Stati.

Il lavoro è caratterizzato dall'approccio funzionale che è caratteristico del diritto comunitario (più che da approccio concettuale e dogmatico). E in questa direzione va compresa anche la terminologia adoperata. Lo scopo perseguito è stato quello di ridurre ad unità le diverse espressioni volta per volta adoperate; il termine finale prescelto e adoperato è quello che è parso maggiormente funzionale allo scopo perseguito. Poiché, infatti, la coerenza (del diritto contrattuale) implica anche una terminologia non viziata da contraddizioni, l'impiego costante delle medesime espressioni si è rivelata necessaria per denotare i medesimi concetti.

Così, ad esempio, l'espressione *recesso* è stato (definitivamente) impiegata per indicare il *jus poenitendi* – indipendentemente dal fatto se l'espressione fosse coerente con la figura del recesso codicisticamente disciplinata nei diversi sistemi.

Attraverso il lavoro svolto, la maggiore coerenza diviene un monito per lo stesso legislatore comunitario: fino ad oggi si è espresso in modo poco rigoroso ed anche casuale nelle diverse direttive; è tempo che si proceda ad un'opera di concordanza tra le diverse utilizzazioni di espressioni dal medesimo significato, nel contesto della formazione (e dell'affermazione) di un nuovo linguaggio: quello dell'Unione.

L'opera di sistematizzazione svolta avrebbe già potuto adempiere al ruolo, anche in assenza di specifica approvazione da parte dell'Ue: ruolo di cornice di riferimento, per il legislatore comunitario, per quelli nazionali, per gli organi giurisdizionali primo la CG ma anche i giudici nazionali.

Infatti a livello comunitario sono stati adoperati come modello per la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori.

Ma dal punto di vista dell'armonizzazione del diritto privato la strada è stata ancora un'altra, perché il lavoro non risponde ancora alle esigenze dell'Unione.

Il CFR è nato con l'obiettivo di "migliorare la qualità e la coerenza del diritto europeo dei contratti". E' evidente che con questa formula ci si riferisce innanzitutto all'esigenza di rimediare alle molteplici incongruenze e antinomie presenti nei diversi e frammentari interventi comunitari che hanno riguardato la materia contrattuale (soprattutto, ma non solo, nell'ambito dei rapporti B2C).

Non si tratta, tuttavia, solo di questo. Anzi, se riferito esclusivamente a questo, si finisce col riconoscere al diritto europeo dei contratti un ruolo davvero esiguo. Si tratterebbe, infatti, di un processo innanzitutto già ultimato, avendo trovato compimento

con la pubblicazione dei Principi dell'*Acquis*⁵. Per di più, si tratterebbe di un lavoro che non richiede una formale adesione dell'Unione né sarebbe preclusivo di altri interventi del legislatore comunitario, attraverso l'adozione di nuove direttive. Al contrario, esso sarebbe unicamente funzionale a tali successivi interventi.

L'obiettivo di una maggiore "coerenza" o sistematizzazione del diritto contrattuale esistente assume, dunque, un significato diverso e più ampio.

Per comprenderlo, bisogna considerare come il progressivo aumento dei compiti dell'Unione e l'espansione dei suoi ambiti di intervento, abbia condotto quest'ultima ad intervenire in maniera molto più estesa, rispetto al passato, rispetto a materie di interesse privatistico. Lo ha fatto, tuttavia, sempre entro i limiti di quelle specifiche competenze, dunque in maniera settoriale e sporadica e senza una cornice che facesse da sfondo: senza, appunto, un "sistema" di diritto privato sottostante che guidasse la sua stessa azione⁶.

L'esigenza di "dotare" l'Unione di un sistema di diritto privato europeo è divenuta, dunque, prioritaria. Per soddisfarla, è stato necessario attingere alle diverse e talora contrapposte tradizioni giuridiche europee, per poi innestare su questo lavoro, basato sulla comparazione, anche quel diritto privato "comunitario" risultante dall'*acquis* esistente.

Concretamente: si è finito per far confluire i principi *Acquis* con i principi nascenti dalle diverse tradizioni o codici nazionali, ovvero con i PECL (o analoghi lavori nel frattempo svolti in riferimento ad altre aree tematiche⁷).

Opera non molto convincente; che ha lasciato tutti attoniti innanzitutto per la mole di lavoro prodotta, dando vita al Draft del CFR (che tra l'altro non copre solo la materia contrattuale ma anche responsabilità extracontrattuale, trasferimento proprietà di beni mobili, garanzie reali, negozi fiduciari, arricchimento senza causa...). Il DCFR è stato pubblicato nella sua versione definitiva nel 2009. Opera mastodontica. Sette volumi la versione completa (significa corredata da note e commenti).

3. Siamo così giunti quasi alla fine del nostro excursus storico.

⁵ Per un commento analitico ai quali v., per tutti, AAVV, I "Principi" del diritto comunitario dei contratti, a cura di G. De Cristoforo, Giappichelli, 2009.

⁶ Per una efficace sintesi delle funzioni assegnate al diritto privato europeo v. J.BASEDOW, *The Court of Justice and Private Law: Vacillations, General Principles and the Architecture of the European Judiciary*, ERPL, 3/10, 443.

⁷ Dai singoli gruppi di lavoro che confluiscono nello *Study Group on European Civil Code*



Ma vediamo nel frattempo cosa è successo, nel più generale contesto europeo:

a) La Convenzione di Roma è stata trasformata nel regolamento Roma I (nel 2008). Il regolamento non ha mantenuto quella previsione per cui le parti potrebbero affidarsi nella scelta della legge applicabile ai PECL o ai Principi Unidroit. Soltanto nel considerando 13 si legge: il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale (dunque i PECL o i principi Unidroit vengono, per così dire, declassati a modello da usare come fonte per contenuto/clausole contrattuali). E nel considerando 14: qualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti... tale strumento può prevedere la possibilità per le parti di scegliere l'applicazione di tali norme (come legge applicabile al rapporto)⁸.

b) E' entrato in vigore il trattato di Lisbona.

Intanto, a livello comunitario, per quanto concerne l'organizzazione dei compiti dell'Unione, l'armonizzazione del diritto dei contratti passa dalla direzione Consumatori al settore Giustizia, libertà e sicurezza. Nel trattato di Lisbona troviamo alcune significative novità in questo ambito, ovvero per ciò che concerne la creazione di uno "spazio giuridico europeo". In particolare l'art.81 (ex art.65) che, dopo avere affermato "l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio del reciproco riconoscimento.... " aggiunge non a caso "tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri".

Più precisamente: il tema della cooperazione giudiziaria ha sempre coinvolto aspetti quali il riconoscimento decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie nei diversi paesi, l'armonizzazione delle regole di conflitto sulla legge applicabile, ed altri profili di natura più strettamente procedurale e probatorio. Nel trattato di Lisbona, per la prima volta, compare questo riferimento al ravvicinamento delle disposizioni normative. Il nuovo testo del trattato sembra-

⁸ Per i contratti B2C: ai sensi dell'art. 6 sono disciplinati dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale (a condizione che il professionista svolga o diriga le sue attività nel paese in cui il consumatore ha la sua residenza). Dunque in linea di massima sottratti al potere di scelta. In deroga a tale regola, le parti sulla base di quanto stabilito nel secondo comma possono scegliere la legge applicabile, a condizione che tale scelta non privi il consumatore dalla protezione delle norme imperative contenute nella legge altrimenti applicabile.

rebbe dunque fornire la base giuridica per l'eventuale adozione del CFR.

Ma l'Europa si sta apprestando davvero ad accogliere il CFR? e in che modo?

I colpi di scena fino alla fine non mancano. Nel maggio del 2010 è stato costituito il Gruppo di esperti sul CFR (il gruppo è molto snello, i componenti sono scelti tra quelli che hanno partecipato alla stesura del Draft) con l'incarico di predisporre un *user friendly text* di circa 150 regole, che possa servire da base per la futura adozione di uno strumento di diritto contrattuale europeo.

La Commissione tuttavia non si pronuncia sulla natura di tale strumento, la cui scelta viene nuovamente rimessa ad una nuova consultazione pubblica. Nel luglio del 2010 c'è un nuovo Libro verde (sulle possibili opzioni per un diritto europeo dei contratti); ma la consultazione è solo apparente, perché in realtà essa contiene già la scelta in merito all'adozione di uno strumento opzionale. D'altra parte, già nel conferimento dell'incarico al Gruppo di esperti la Commissione metteva bene in evidenza che il Parlamento Europeo propende per l'adozione di un *optional instrument* (riguardante i rapporti B2B e B2C)⁹.

L'idea che già nel Libro verde è indicata come "vincente" è l'adozione di un *optional instrument* con un regolamento.

Ma uno strumento con quale contenuto? Nelle prime riunioni si discuteva di argomenti relativi alla parte generale del contratto (formazione, interpretazione); finché la linea di lavoro non è stata più specificamente individuata nell'adozione di uno strumento riguardante il solo contratto di compravendita (con possibili estensioni ad altri contratti, ad esempio aventi ad oggetto la prestazione di servizi, in cui la vendita di beni in qualche modo è correlata). Il testo del documento finale elaborato verrà reso pubblico nei prossimi giorni. I lavori procedono parallelamente all'adozione della direttiva sui diritti dei consumatori.

⁹ The European Parliament's Committee on Legal Affairs (JURI) supports the idea of an optional European contract law. It adopted by a large majority, on 12 April, a draft opinion by Diana Wallis (ALDE, UK) on European contract law. "Today's vote was an important step towards introducing a simplified and flexible optional instrument, which will enlarge the choice of parties when drawing up contracts, provide legal certainty across borders and can be put in place relatively quickly," commented the rapporteur after the vote. This optional legislation would be an alternative to the existing national contract laws and would be available in all languages. It could apply either in cross-border contracts only, or in both cross-border and domestic contracts. Proposals are announced for the end of this year.

